



# COMUNE DI BARRALI

C.A.P. 09040

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Via Cagliari n° 9

Tel. 070/9802631 -- FAX 9802535

Pec : protocollo.barrali@pec.comunas.it

## BANDO

**Per l'assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli,  
annualità 2019, di cui al DL 102/2013, convertito con modificazioni nella  
L. 124/2013**

### Articolo 1 - Finalità

La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici, con il proprio bando, intende sostenere, con contributi fino a € 12.000,00, i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2019, con citazione in giudizio per la convalida.

### Articolo 2 - Principali riferimenti normativi

Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124;  
- DL 28.3.2014, n. 47, convertito nella L. 23.5.2014, n. 80;  
- Decreto interministeriale del 30.3.2016, pubblicato nella G.U. n. 172 del 25.07.2016;  
- Decreto interministeriale del 31.05.2018 pubblicato nella G.U. n. 166 del 19.07.2018;  
- L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019), art. 1;  
- L.R. n. 49 del 28.12.2018 (Bilancio di previsione triennale 2019-2021), art. 3, comma 1 - Allegato 1 al documento tecnico di accompagnamento;  
- DGR n. 42/11 del 22.10.2019

### Articolo 3 - Destinatari dei contributi.

Sono destinatari dei contributi previsti dal presente bando i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo siti nel Comune di Barrali, soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2019, con citazione in giudizio per la convalida.

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione di **almeno il 30%** della capacità reddituale del nucleo familiare, sopravvenuta nel corso del 2019 e dopo la stipula del contratto. La situazione di sopravvenuta impossibilità indica una condizione di morosità incolpevole nuova, che identifica una nuova condizione economica dell'inquilino, e **deve** essere dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la

necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

#### **Articolo 4 - Modalità di valutazione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.**

La "consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare" si verifica quando si registra una riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale e si valuta raffrontando il reddito attestato e riferito all'ultimo periodo reddituale, con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa. Il reddito al quale riferirsi è il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE.

Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati.

In assenza di una certificazione reddituale annuale, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente qualora il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento che ha determinato la morosità.

Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente qualora il reddito imponibile autocertificato nel periodo che intercorre tra l'evento che ha determinato la morosità e la data di presentazione della domanda risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato nell'anno precedente computato per il medesimo periodo di tempo. La "consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare" di cui al comma 1 dell'art. 2 del DM 30/3/2016 può essere anche determinata dalla necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali dovute a malattia grave o infortunio di un componente del nucleo familiare. Le spese mediche e assistenziali possono essere autocertificate e possono essere relative anche alla annualità precedente. Esse devono incidere per almeno il 30% sull'ultimo reddito ISE attestato.

#### **Articolo 5- Requisiti per l'accesso ai contributi.**

L'istanza di accesso ai contributi potrà esser presentata soltanto dai richiedenti in possesso dei sottoelencati requisiti:

- a) residenza nel Comune di Barrali;
- b) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, oppure, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, un regolare titolo di soggiorno;
- c) reddito ISE non superiore ad € 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00;
- d) atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida; per gli assegnatari di **alloggi sociali**, vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'Ente gestore;
- e) contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e **residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell'atto di citazione;**
- f) sia in possesso dell'accordo con il locatore nel quale:
  - il locatario acconsente affinché il contributo venga corrisposto dal Comune direttamente al locatore, per tutte le fattispecie dalla lett. a alla lett. d dell'art.10.
  - il locatore si impegna:
    - a) a rinunciare all'esecuzione del provvedimento del rilascio dell'immobile, nel caso della fattispecie della lettera a) dell'articolo 7;
    - b) a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole, nel caso della fattispecie della lettera b) dell'articolo 10;
  - il nuovo locatore e il locatario si impegnano a stipulare un nuovo contratto di locazione nel caso delle lettere c) e d) dell'articolo 7.

**In assenza di detto accordo il Comune non può accogliere la domanda.**

Inoltre è indispensabile:

- che il richiedente o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- che i beneficiari non ricevano per gli stessi fini contributi provenienti da programmi di intervento simili.

#### **Articolo 6 – Criteri preferenziali nella concessione dei contributi**

Costituisce criterio preferenziale per la formazione della graduatoria bimestrale **regionale** la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata dalla Commissione Medica ATS per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;
- data di intimazione al rilascio dell'alloggio fissata nell'ordinanza di convalida allo sfratto;
- data di presentazione della domanda al Comune.

Il Comune considera nucleo familiare quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell'atto di citazione.

#### **Articolo 7 – Contributi concedibili e destinazione.**

Al richiedente è concesso un contributo fino a euro 12.000,00, secondo le seguenti destinazioni:

- a) fino a un massimo di 8.000,00 euro a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione da parte del proprietario del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di 6.000,00 euro, a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00. Nei Comuni ove non siano definiti gli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della L. 431/1998 trova applicazione quanto disposto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2004, pubblicato sulla GU 12711/2004, n. 266.

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto che non può essere sottoscritto con il vecchio locatore.

L'ammontare della morosità deve essere indicata nell'accordo sottoscritto da entrambe le parti ai sensi del successivo art. 11 e comprende i canoni ed eventuali spese condominiali.

#### **Articolo 8 - Scadenza e modalità di presentazione delle istanze**

I cittadini in possesso dei requisiti di accesso al contributo potranno presentare apposita istanza presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Barrali.

L'istanza potrà essere presentata a mano o spedita mediante raccomandata A/R o PEC al seguente indirizzo: [protocollo.Barrali@serviziopostacert.it](mailto:protocollo.Barrali@serviziopostacert.it). Potrà essere presentata in qualsiasi momento dell'anno salvo la scadenza ultima per l'inserimento nella graduatoria relativa al bimestre ottobre - novembre 2020, per la quale le istanze dovranno **pervenire** entro il 15.12.2020 (non farà fede la data di spedizione).

Alla domanda, presentata su apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale, dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, i documenti in originale o copia dichiarandone la conformità con l'originale in possesso del richiedente, in ordine ai requisiti generali, alla tipologia di causa di diminuzione del reddito, in ordine alla dimostrazione della consistente riduzione della capacità reddituale e in ordine alla quantificazione del contributo.

Il Comune disporrà l'esatto importo del contributo per ogni singolo beneficiario soltanto a seguito della quantificazione delle risorse trasferite dall'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione

Autonoma della Sardegna.

### **Articolo 9 – Disposizioni finali**

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e al bando regionale in vigore.

**Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa Pietrina Canu**